



Forum Regionale per l'Educazione degli Adulti in Toscana
Accreditamento n. OF0206



Verbale di Assemblea Straordinaria di Foreda Toscana

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 15 presso la propria sede in via Umbria 62/64 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Foreda Toscana". Assume la presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Elisabetta Così, il Signor Damiano Romagnoli assume le funzioni di Segretario.

Constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede operativa e tramite e-mail del 3 settembre 2022 con il seguente ordine del giorno:

- Proposte e adozione di modifiche dello Statuto per l'adeguamento alla normativa richiesta per l'iscrizione al RUNTS e l'acquisizione della qualifica di APS.

Visto che sono presenti n. 6 soci su 9 iscritti, il Presidente dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario esaminare e approvare un nuovo statuto per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa, sempre comunque nel rispetto della disciplina che regola il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dall'art.45 e segg. del Codice del terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117) per assicurare la piena trasparenza degli Enti del terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Si procede alla lettura dei n° 15 articoli che lo compongono e a conclusione viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 17,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente

Elisabetta Così

Il Segretario

Damiano D. Romagnoli

STATUTO
FOREDA TOSCANA
APS

Articolo 1 Sede - denominazione-durata

L'Associazione denominata "FOREDA TOSCANA APS" ha sede legale e operativa in Via Umbria 62-64 - 50145 Firenze. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e internazionale, possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

L'Associazione svolge attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

L'Associazione è iscritta nella Sezione b) "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 Scopo - finalità - attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d dell'art. 5 del Codice del Terzo settore);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g dell'art. 5 del Codice del Terzo settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l dell'art. 5 del Codice del Terzo settore).

-



L'Associazione si propone di sostenere il sistema d'istruzione e formazione professionale dei giovani e degli adulti in ambito regionale e nazionale, valorizzando le esperienze e i progetti dei propri aderenti, propugnando la pari dignità di tutte le diverse tipologie di formazione e promuovendo nuove iniziative dirette alla diffusione della cultura dell'apprendimento permanente.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non consente, in nessun caso, che proventi delle attività possano essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 Attività specifiche

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, l'Associazione

- promuove e svolge attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, formazione e assistenza tecnica negli ambiti dell'istruzione e della formazione professionale;



- fornisce un supporto tecnico scientifico sull'orientamento scolastico e professionale, sull'alternanza scuola- lavoro, sulla cultura digitale, sulla cittadinanza attiva, sull'educazione all'interculturalità, sulle metodologie didattiche, sull'ambiente e, più in generale, sui processi formativi e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

In particolare, si propone di

- sviluppare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra gli associati, secondo i principi di pluralismo, democrazia e solidarietà;
- rappresentare, a livello locale, regionale e nazionale, nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni economiche e sociali gli interessi e le istanze degli enti impegnati nello sviluppo dell'educazione permanente, con l'ottica della pari dignità dei diversi soggetti;
- esprimere un continuativo impegno nella lotta contro qualsiasi forma di svantaggio culturale, di esclusione sociale e di discriminazione economica, etnica, di età e di genere;
- sostenere lo sviluppo dell'apprendimento permanente non solo nelle istituzioni formali (la scuola), ma anche in contesti non formali e informali (life long learning) e di ogni altra forma di attività a valenza socio- educativa, atta ad aumentare le possibilità di apprendimento, crescita culturale, inclusione sociale e di lavoro, soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- promuovere scambi di buone pratiche educative e di formazione professionale in ambito regionale, nazionale ed europeo;
- collaborare allo sviluppo di una corretta cultura ambientale in funzione di uno sviluppo sostenibile;
- valorizzare i beni artistici e culturali del territorio, attraverso lo sviluppo di attività specifiche e la formazione degli operatori, inerenti le arti performative (il teatro, la musica, il cinema, il circo e la letteratura in tutte le sue forme, generi e declinazioni);
- sostenere iniziative di formazione rivolte a specifiche figure professionali quali insegnanti, educatori, operatori culturali;



- promuovere la cultura giovanile;
- valorizzare il patrimonio bibliotecario, archivistico e documentale;
- documentare e diffondere materiali cartacei e multimediali finalizzati alla valorizzazione dell'educazione permanente;
- produrre materiali editoriali (libri, riviste, CD, DVD, etc.), sia a stampa, sia tramite Web, sia su supporto elettronico e favorirne la realizzazione da parte degli associati;
- sostenere scambi educativi e iniziative di formazione rivolti a specifiche figure professionali (insegnanti, educatori, operatori culturali, operatori sociali e dell'ambiente, etc.);
- sostenere le iniziative delle singole scuole di ogni ordine e grado e promuovere l'arricchimento formativo nell'ottica dell'autonomia scolastica e della progettazione di rete;
- partecipare direttamente o per mezzo degli associati a bandi e concorsi di progetti e ricerche riferibili all'educazione degli adulti, all'istruzione scolastica e alla formazione professionale in ambito regionale, nazionale, europeo;
- favorire i processi di sviluppo educativo e culturale delle comunità locali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee, religione) che condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

E' prevista una quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati possono prestare attività lavorativa per l'Associazione in base a quanto previsto in materia dalle pertinenti disposizioni normative.

Articolo 5 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di

- partecipare all'Assemblea, con diritto di voto a partire dal terzo mese di iscrizione nel libro degli associati;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi attraverso le seguenti modalità.

Tutti i soci sono tenuti a

- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- frequentare l'Associazione, collaborando con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- versare la quota associativa annuale.



Articolo 6 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato e, quindi, deliberata dall'Assemblea. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 7 Assemblea dei Soci

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e può essere ordinaria e straordinaria.



L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 8 Funzioni Assemblea dei Soci

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

In sede ordinaria:

- approvare il bilancio d'esercizio;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;



- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- nominare in via eventuale, secondo quanto previsto dal presente statuto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In caso, la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Articolo 9 Consiglio Direttivo e Presidente

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea degli associati. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Esso è composto da un numero massimo di 5 membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Presidente uscente è membro di diritto del Consiglio direttivo per il quinquennio successivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati che presentano, quale caratteristica di professionalità e onorabilità, l'iscrizione continuativa all'ente nel corso degli ultimi due anni. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un vice Presidente e un Segretario.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;



- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la redazione e l'approvazione, superati i limiti dimensionali di cui all'art. 14, co. 1 del Codice del Terzo settore, del bilancio sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, al fine di deliberare sulla predisposizione dei bilanci d'esercizio e preventivo da sottoporre all'assemblea e ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.



Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni. La carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Fermi restando i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione;
- vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile;
- delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- sovrintende e controlla l'operato del Segretario;
- stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio Direttivo;
- sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed Enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;



- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla Legge o dallo Statuto.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

I componenti dimissionari del Consiglio Direttivo sono sostituiti dall'Assemblea con la prima adunanza successiva alle dimissioni.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 10 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.



Articolo 11 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Articolo 12 Patrimonio ed entrate sociali

L'Associazione utilizza per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività le risorse economiche derivanti da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. proventi da attività di raccolta fondi;
- e. proventi di natura finanziaria e patrimoniale;
- f. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è predisposto in base alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore.



L'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, secondo le linee guida vigenti, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il bilancio viene reso disponibile a tutti i soci almeno 7 giorni prima dalla Assemblea convocata per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 , a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13 Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

Articolo 14 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 15 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Per ogni controversia verrà comunque previsto un tentativo di conciliazione bonaria nel rispetto del D. Lgs. 4 marzo 2010, n.28.

Il Presidente

Ianni Giuseppe



Il Segretario

Spaghetti Andrea



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 27 OTT. 2022 AL
N. 625/3 ENTRATEURO 20,00
IL DIRETTORE



3 6425 27/10/2022

0,00
200,00

TZM22L006425000DD
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM

